

31|1
2020

Tax & Legal Alert #2

Circolare informativa

INDICE

1. RIPRISTINO DELL'AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) E ABROGAZIONE DELLA MINI-IRES	2
2. DETRAZIONI FISCALI IMMOBILI: PROROGHE E NOVITÀ	2
3. CREDITI D'IMPOSTA	4
4. ABROGAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20% E MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO	7
5. NOVITÀ IRPEF	8
6. PROROGA DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI MOTO E BUONO MOBILITÀ PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI	9
7. LE TABELLE ACI PER I COSTI CHILOMETRICI 2020	10

1. RIPRISTINO DELL'AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) E ABROGAZIONE DELLA MINI-IRES

(L. 160/2019, art 1, comma 287)

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018 (2019 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare) viene reintrodotta l'*Aiuto alla Crescita Economica* (ACE) finalizzato ad incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il meccanismo consente alle società di capitali, alle società di persone e alle ditte individuali in contabilità ordinaria di dedurre dal reddito imponibile netto un importo pari al rendimento figurativo, calcolato con l'aliquota dell'1,3%, degli incrementi di capitale, così come definiti dalla normativa, effettuati dal 2011 in avanti. L'agevolazione era stata abrogata dal 2019 e sostituita dalla cd "Mini-IRES" ora a sua volta abrogata.

2. DETRAZIONI FISCALI IMMOBILI: PROROGHE E NOVITÀ

(L. 160/2019, art. 1 e L.62/2019 art. 10, comma 1)

Proroga delle detrazioni (L. 160/2019, art. 1 comma 175 e L.62/2019, art. 10 comma 1)

Vengono prorogate anche per l'anno 2020 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici e il c.d. "Bonus verde" (si vedano le nostre circolari n. 1/2018 e 1/2019).

Si specifica che non sono oggetto di proroga gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali e le detrazioni c.d. "sisma bonus" / riduzione del rischio sismico in quanto le stesse sono già riconosciute fino al 2021.

In particolare è prorogata la detrazione spettante ai fini:

- IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (di cui ai commi 344-349 dell'art. 1 della L. 296/2006) nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6/6/2013 al 31/12/2020. Si ricorda al riguardo che, dall'1/1/2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%;
- IRPEF per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio (di cui all'art. 16-bis comma 1 del TUIR) nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31/12/2020 e nel limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare;
- IRPEF per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica (cosiddetto "bonus mobili"), nella misura del 50% nel limite massimo di spesa di € 10.000, finalizzata all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1/1/2019.
- IRPEF nella misura del 36% per le spese documentate e sostenute nel 2020 su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, dal proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi riguardanti:
 - la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
 - la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
 Si evidenzia che tale agevolazione non è legata ad una ristrutturazione edilizia.

Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici ("bonus facciate") (commi 219-223)

È introdotta una nuova detrazione da ripartire in 10 rate annuali dall'imposta lorda pari al 90% per:

- le spese documentate e sostenute nell'anno 2020;
- gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi);
- gli edifici esistenti ubicati in zona A (agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale) o B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A) ai sensi del D.M. 1444/1968.

Rientrano tra gli interventi agevolati quelli:

- di sola pulitura;
- di sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria);
- intonacatura;
- verniciatura;
- ripristino di balconi, ringhiere e frontalini.

La norma non prevede un limite di spesa massimo.

Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata, non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dai decreti MISE del 26/6/2015 e 26/1/2010.

Per tali lavori sono previsti obblighi di comunicazione all'ENEA, sulla base di istruzioni specifiche che verranno elaborate dall'ente.

Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici) (comma 70 e 176)

Dall'1/1/2020:

- viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici;
- permane lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello (intendendosi per tali gli interventi che oltre a interessare l'involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda, comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico per climatizzazione invernale e/o estiva, asservito all'intero edificio) sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a € 200.000;
- viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall'esecuzione dagli interventi di recupero edilizio da cui si ottiene un risparmio energetico.

3. CREDITI D'IMPOSTA

(L. 160/2019, art. 1, commi 70, 118, 175-176, 184-223, e 300)

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (commi 184 - 197)

In sostituzione del c.d. "super" ed "iper ammortamento" (si vedano le nostre circolari nn. 1/2017, 4/2017, 6/2017, 1/2018 e 3/2018) viene introdotto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia effettuati nel 2020, o entro il 30/6/2021 a condizione che entro il 31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono previste, in particolare, tre tipologie di investimenti agevolabili:

1. beni materiali strumentali nuovi "ordinari" (in sostituzione del super-ammortamento);
2. beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 (in sostituzione dell'iper-ammortamento);
3. beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016 (in sostituzione del super-ammortamento dei beni immateriali correlati all'iper-ammortamento).

Come per la precedente disciplina sono esclusi dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR;
- i beni per i quali il D.M. 31/12/1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese. Si precisa che, diversamente dalla disciplina previgente, la fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:

- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;

- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- l'impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2000;
- l'impresa non deve trovarsi in procedure concorsuali.

Per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni, essi possono fruire soltanto del credito d'imposta per i beni materiali strumentali nuovi "ordinari".

Misura del credito d'imposta per le spese sostenute ammissibili nel 2020		
Tipologia di investimenti	Aliquota credito d'imposta	Limite massimo costi ammissibile
Beni materiali strumentali nuovi "ordinari" (diversi da quelli 4.0)	6% del costo	€2 milioni
Beni materiali (industria 4.0) compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016	40% del costo	per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni
	20% del costo	per la quota di investimenti tra € 2,5 milioni e € 10 milioni
Beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016 (connessi a investimenti in beni materiali industria 4.0)	15% del costo	€ 700.000

Modalità di utilizzo dell'agevolazione e obblighi documentali

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24 senza limiti di utilizzo;
- spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno);
- nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a

quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi. Inoltre, tale credito non può essere oggetto di cessione o trasferimento, nemmeno all'interno del consolidato fiscale.

In caso di cessione, o di destinazione a strutture non in Italia, dei beni agevolati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Inoltre, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative della Legge di Bilancio 2020.

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice (non più giurata) rilasciata da un soggetto accreditato. Tale onere, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a € 300.000, può essere sostituito da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex D.P.R. 445/2000.

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo decreto.

Regime transitorio - rapporti con super e iper ammortamento

Il credito d'imposta non si applica e valgono le regole del super e dell'iper ammortamento per quegli investimenti effettuati tra il 1/1/2020 ed il 30/6/2020 per il super ammortamento e tra il 1/1/2020 e il

31/12/2020 per l'iper ammortamento in relazione ai quali entro la data del 31/12/2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Credito di imposta R&S e innovazione (commi 198-209)

Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Le definizioni contenute nella norma di tali attività di seguito sinteticamente riportate verranno delineate in maniera più precisa con apposito decreto.

Investimenti agevolabili	
Categorie di investimenti	Descrizione sintetica
Attività di ricerca e sviluppo agevolabili	Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico
Attività di innovazione tecnologica	Si tratta di quelle attività, diverse da quelle individuate al punto precedente relative alla ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato di intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori
Attività di <i>design</i> e ideazione estetica	Sono considerate ammissibili al credito di imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, del mobile, dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari

Il nuovo credito d'imposta opera per il periodo d'imposta successivo al 31/12/2019 (il 2020 per i soggetti "solari") e si sostituisce alla disciplina del credito ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. 145/2013 il cui periodo di operatività viene quindi anticipatamente cessato al 31/12/2019.

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese così come definite nel paragrafo precedente denominato

“credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi”.

Misura del credito d’imposta per le spese sostenute ammissibili nel 2020		
Tipologia di investimenti	Aliquota credito d’imposta	Limite massimo costi ammissibile
Attività di ricerca e sviluppo agevolabili	12% della relativa base di calcolo	€3 milioni
Attività di innovazione tecnologica	6% ovvero 10% della relativa base di calcolo in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0	€1,5 milioni
Attività di <i>design</i> ideazione estetica	6% della relativa base di calcolo	€1,5 milioni

Modalità di utilizzo dell’agevolazione e obblighi documentali

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- in tre quote annuali di pari importo;
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi. Inoltre, tale credito non può essere oggetto di cessione o trasferimento, nemmeno all’interno del consolidato fiscale.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione dei conti o per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali.

Le imprese beneficiarie hanno l’obbligo di redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità e i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo decreto.

Credito d’imposta per la formazione 4.0 (commi 210-217)

Viene prorogato alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 (2020 per i soggetti “solari”) il riconoscimento del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale industria 4.0 (L.205/2017 – si veda la nostra circolare n.2/2018). Vengono, tuttavia, introdotte alcune modifiche alla disciplina agevolativa.

Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese, ma la fruizione del beneficio spettante è però subordinata alle seguenti condizioni:

- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- l’impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2000.

Misura del credito d’imposta per le spese sostenute ammissibili nel 2020		
Dimensione dell’impresa	Aliquota credito d’imposta	Limite annuo massimo
Piccola impresa	50% spese	€300.000
Media impresa	40% spese	€250.000
Grande impresa	30% spese	€ 250.000

Fermi restando i limiti massimi annuali, l’aliquota del credito d’imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal D.M. 17/10/2017.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione e obblighi documentali

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello

F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Inoltre, tale credito non può essere oggetto di cessione o trasferimento, nemmeno all'interno del consolidato fiscale.

Restano ferme per quanto compatibili le disposizioni del D.M. 4/5/2018 ad eccezione dell'obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa si prevede che siano ammissibili al credito d'imposta anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

Viene previsto che le imprese debbano effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico, secondo le disposizioni che saranno oggetto di un prossimo decreto che stabilirà contenuto, modalità e termini invio.

Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta i costi devono essere certificati da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali.

Credito d'imposta partecipazione a fiere (comma 300)

Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta riconosciuto alle PMI per la partecipazione a fiere internazionali (si vedano le nostre circolari n. 3 e 5 del 2019). Si ricorda che, al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, tale credito d'imposta viene riconosciuto alle imprese esistenti all'1/1/2019 per i periodi d'imposta 2019 e 2020 nella misura del 30% delle spese agevolabili fino ad un massimo di Euro 60 mila e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo massimo stanziato di €10 milioni per il 2020 e di €5 milioni per il 2021.

Credito d'imposta per sistemi di monitoraggio strutturale degli immobili (comma 118)

Al fine di aumentare il livello di sicurezza degli immobili, viene previsto un credito d'imposta:

- per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo;
- nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Le disposizioni attuative saranno definite in un apposito decreto.

4. ABROGAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20% E MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO

(L. 160/2019, art. 1 commi 691-692)

Abrogazione imposta sostitutiva (comma 691)

Viene abrogata l'imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche con ricavi e compensi tra € 65.001 e €100.000 annunciata dalla precedente Legge di Bilancio (si veda la nostra circolare n. 1/2019) che avrebbe dovuto diventare operativa proprio dal 2020 e che invece non ha mai trovato applicazione.

Modifiche al regime forfetario (comma 692)

Il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 (si vedano le nostre circolari nn. 1/2015, 1/2016 e 1/2019) ha subito alcune modifiche decorrenti dal 2020 che riguardano i requisiti di accesso e permanenza, le cause ostative, la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica, il concorso del reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai fini della fruizione di o determinazione di ulteriori benefici anche non fiscali. Si segnala che al momento è rimasta senza risposta la presentazione di un question time parlamentare sulla decorrenza dal 2020 o dal 2021 delle cause ostative reintrodotte dalla Legge di Bilancio 2020.

Requisiti d'accesso e permanenza

Rimane confermato che il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell'anno precedente siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

Viene invece introdotto un nuovo limite che prevede l'esclusione dal regime agevolato con decorrenza dal 1/1/2020 di coloro che nell'anno precedente hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, così come puntualmente individuate dalla norma, per un ammontare complessivamente superiore a € 20.000 lordi.

Cause ostative

Alle previgenti condizioni ostative che restano confermate, dal 2020 l'accesso al regime agevolato è escluso anche per coloro che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR), eccedenti

l'importo di € 30.000. La soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Si evidenzia che non è incompatibile lo svolgimento contestuale di un'attività autonoma in regime forfetario e di un rapporto di lavoro dipendente, a condizione che:

- l'attività autonoma non sia svolta in prevalenza nei confronti del medesimo datore di lavoro (o di soggetti a questo riconducibili);
- i redditi di lavoro dipendente (o a questi assimilati) siano non superiori a € 30.000.

Riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica e rilevanza del reddito forfetario per la fruibilità di benefici fiscali e non fiscali

L'utilizzo del regime forfetario comporta l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, pur permanendo i vincoli in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l'accertamento è ridotto di un anno passando, quindi, al 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Dal 2020 viene prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento / determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

5. NOVITÀ IRPEF

(L. 160/2019, art. 1)

Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze immobiliari (comma 695)

E' stata innalzata al 26% l'imposta sostitutiva, in precedenza fissata al 20%, applicabile alle plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa. Questa imposta sostituisce l'imposizione IRPEF, sulla base di un'opzione da parte del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24.

Si precisa che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria

posseduti da meno di 5 anni, ed esclusi quelli acquisiti per successione. La norma non riguarda i terreni lottizzati di cui all'art. 67 comma 1 lettera a) del TUIR, né i terreni edificabili.

Modifiche Cedolare secca (comma 6)

La legge di bilancio interviene anche sul tema delle locazioni immobiliari, portando a regime la misura del prelievo (10%) sulle locazioni a canone concordato, nel caso in cui il locatore abbia prescelto di applicare la "cedolare secca". Si ricorda che la cedolare secca è un regime fiscale facoltativo ed alternativo alla tassazione ordinaria in relazione alla locazione di immobili ad uso abitativo applicabile da locatore qualora sia una persona fisica che consegua reddito fondiario.

Rimane fermo che l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente ai contratti di locazione che:

- siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dal D.L. 551/1988 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
- siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'art. 2 e 8 della L. 431/1998 (per poter applicare l'aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti di locazione a canone concordato "non assistiti" occorre acquisire l'attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'Accordo territoriale).

Si segnala inoltre che non è stata prorogata la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla Legge di Bilancio 2019.

Aliquote della cedolare secca applicabili nel 2020	
Tipologia contratto	Aliquota cedolare secca
Generalità dei contratti di locazione abitativi - Contratti di locazione di immobili C/1 aventi superficie massima di 600 mq stipulati nel 2019	21%
Contratti a canone concordato (a regime dal 2020)	10%

Fringe benefit auto (commi 632 e 633)

La Legge di Bilancio modifica l'art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR, concernente il calcolo del fringe benefit per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti e ai lavoratori "parasubordinati" come, ad esempio, gli amministratori di società per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall'1/7/2020.

Pertanto, ai contratti stipulati entro il 30/6/2020, si applica la precedente disciplina: costituisce fringe benefit il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto di quanto trattenuto o corrisposto dal dipendente.

Per i contratti stipulati dall'1/7/2020 la determinazione del fringe benefit varia in funzione dell'inquinamento del veicolo ed in particolare la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI risulta come di seguito specificato:

Determinazione del fringe benefit dall'1/7/2020	
Valori di emissione di CO2 del veicolo	Percentuale per la determinazione del fringe benefit
non superiori a 60 g/km	25%
compresi tra 60 e 160 g/km	30%
compresi tra 160 e 190 g/km	40% per l'anno 2020 (50% dal 2021)
superiori a 190 g/km	50% per l'anno 2020 (60% dal 2021)

Nulla cambia, invece, in relazione alla deducibilità prevista per le imprese, le quali continuano a dedurre il 70% dei costi sostenuti per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Buoni pasto (comma 677)

Dall'1/1/2020 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di buoni pasto fino all'importo complessivo giornaliero di:

- € 4 per i buoni pasto cartacei (in luogo del precedente limite di € 5,29);
- € 8 per i buoni pasto elettronici (in luogo del precedente limite di € 7).

Nel caso in cui si superino le soglie soprariportate, la differenza è da imputare al reddito di lavoro dipendente.

Viene invece confermato il limite giornaliero pari a € 5,29 per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

6. PROROGA DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI MOTO E BUONO MOBILITÀ PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI

(D.L. 162/2019, art 12 e D.L.111/2019, art.2)

Contributo per l'acquisto e la rottamazione di moto - Proroga al 2020

Viene estesa all'anno 2020 l'agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2019, consistente in un contributo per coloro che acquistano una moto elettrica o ibrida delle categorie L1e e L3e e contestualmente ne rottamano una di categoria 0, 1 o 2.

Il contributo è pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di € 3.000 nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria Euro 0, 1 o 2 ed è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Buono mobilità per la rottamazione di veicoli (D.L. 111/2019, art. 2)

Con l'art. 2 comma 1 del D.L. 111/2019 (c.d. "Decreto Clima") viene riconosciuto un "buono mobilità" ai soggetti che:

- sono residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria 2147/2014 e 2043/2015, per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva CE 50/2008 sulla qualità dell'aria;
- rottamano entro il 21/12/2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi.

Il buono:

- è di € 1.500 per ogni autovettura e di € 500 per ogni motociclo rottamati, nel limite della dotazione finanziaria prevista;
- deve essere utilizzato, entro i successivi 3 anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale;
- non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

È attesa la pubblicazione, mediante un successivo decreto interministeriale, delle modalità attuative e dei termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio.

7. LE TABELLE ACI PER I COSTI CHILOMETRICI 2020

(Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2019)

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le tabelle nazionali elaborate dall'ACI da utilizzare per il 2020 ai fini della determinazione del fringe benefit riferito alle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi. Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, come specificato nell'articolo "Fringe benefit auto" della presente circolare cui si rimanda, si è resa necessaria la suddivisione delle suddette Tabelle in due serie:

- una per la disciplina applicabile per i contratti stipulati fino al 30/6/2020;
- l'altra per la disciplina in vigore con riferimento ai contratti stipulati dall'1/7/2020.

Le tabelle sono consultabili sul sito [internet dell'ACI](http://internet.dell'ACI).

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 – 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it

